

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, DE MARIA, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, BARUFFI, BAZOLI, CARBONE, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CASTRIGONE, COCCIA, COMINELLI, FABBRI, CINZIA MARIA FONTANA, GARAVINI, GASPARINI, GHIZZONI, INCERTI, LENZI, LODOLINI, MANGRADI, MARCHI, MONGIELLO, PETITTI, PORTA, RUGHETTI, ZAPPALÀ, GRASSI, GINOBLE, MARCO DI MAIO, VALERIA VALENTE

Istituzione di un Osservatorio permanente
sui problemi delle vittime dei reati

Presentata l'11 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 12 aprile 2001 veniva istituito, presso la Direzione generale degli affari penali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, un Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati. Da sua istituzione aveva un duplice scopo: da un lato dare esecuzione alla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, al fine di adeguare il codice di procedura penale in favore delle vittime dei reati, dall'altro, procedere alla ricognizione e alla rilevazione delle esigenze delle vittime dei reati, per avere un quadro aggiornato delle problematiche, relative ai

vari aspetti del loro coinvolgimento nel reato nell'ambito del procedimento penale e civile e nei diversi passaggi dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia di assistenza e sostegno. La partecipazione a questo Osservatorio anche di molte associazioni espressione delle famiglie delle vittime delle stragi degli ultimi decenni (Capaci, Bologna, Italicus, Brescia, Piazza Fontana, vittime del terrorismo, vittime dei reati di tipo mafioso, iniziative antiusura e *antiracket* e così via) ha senz'altro consentito non solo il mantenimento costante di una relazione con chi era stato familiare di

una vittima di reato, ma soprattutto ha permesso di avere un quadro aggiornato delle criticità connesse.

L'Osservatorio ha dato in passato notevoli risultati: in particolare vale la pena ricordare, in questa sede, l'elaborazione di un disegno di legge che ha poi condotto all'approvazione della legge n. 206 del 2004, recante « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ». Va altresì ricordata la produzione, all'interno dell'Osservatorio, di una proposta di legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati, che ha tenuto conto, sia pure con grande ritardo, delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Tampere, nonché delle direttive più recenti del Consiglio d'Europa.

Trattandosi, evidentemente, di una materia molto delicata, proprio per la natura degli interessi che lo Stato è chiamato a proteggere, ci sembra giunto il momento di prevedere che l'Osservatorio abbia carattere permanente, e, dunque, venga costituito non più con lo strumento del decreto ministeriale, bensì con quello della legge ordinaria. Tuttavia, rispetto all'esperienza del 2001 e tenendo conto della *spending review* a cui siamo doverosamente tenuti, si è scelto di istituire un Osservatorio con una struttura più snella, rinunciando al comitato scientifico e non prevedendo un gettone di partecipazione. La stessa segreteria organizzativa dell'Osservatorio si avvarrà delle strutture, del personale e degli uffici del Ministero della giustizia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'articolo 1 della proposta di legge, pertanto, istituisce presso la Direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia un Osservatorio permanente sui problemi delle vittime dei reati al fine di ottenere un quadro aggiornato sulla loro condizione, anche attraverso un monitoraggio periodico delle esigenze delle vittime, sia nel momento del loro coinvolgimento nell'azione giudiziaria, sia con riferimento alle diverse situazioni che

possono verificarsi per effetto dell'applicazione degli specifici programmi di assistenza per esse previste.

L'articolo 2 stabilisce i compiti dell'Osservatorio e, in particolare, prevede che esso potrà individuare le problematiche delle vittime dei reati in relazione ai vari aspetti del loro coinvolgimento nel reato, sia nell'ambito del procedimento penale, sia nell'ambito di quello civile, sia nei vari momenti dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia di assistenza e sostegno; elaborare proposte organizzative e normative che assicurino la promozione in un livello minimo di garanzie e che prevedano anche programmi di assistenza personale ed economica e di misure atte a favorire il reinserimento economico e sociale; promuovere l'attuazione delle proposte elaborate, anche attraverso l'individuazione dei possibili referenti istituzionali e delle scelte operative che possono concretizzare le proposte medesime; formulare proposte per la razionalizzazione e l'eventuale aggiornamento delle norme vigenti.

L'articolo 3 fissa la composizione dell'Osservatorio in quindici membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni delle vittime dei reati, esperti di vittimologia e rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno. Esso è presieduto dal Direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia e ne fanno parte in qualità di vice presidenti, il presidente delle associazioni delle vittime, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

L'articolo 4 stabilisce le modalità per lo svolgimento di audizioni da parte dell'Osservatorio nonché la sua possibilità di suddividersi in gruppi di lavoro, mentre l'articolo 5 prevede che la segreteria organizzativa dell'Osservatorio si avvarrà delle strutture, del personale e degli uffici del Ministero della giustizia, senza oneri aggiuntivi il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e finalità).

1. Presso la Direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia, è istituito un Osservatorio permanente sui problemi delle vittime dei reati, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. Al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato sulla condizione delle vittime dei reati, l'Osservatorio effettua un monitoraggio periodico delle esigenze delle vittime sia nel momento del loro coinvolgimento nell'azione giudiziaria, sia con riferimento alle diverse situazioni che possono verificarsi per effetto dell'applicazione degli specifici programmi di assistenza per esse previste.

ART. 2.

(Compiti dell'Osservatorio).

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio procede, in particolare, a:

a) individuare le problematiche delle vittime dei reati in relazione ai vari aspetti del loro coinvolgimento nel reato, sia nell'ambito del procedimento penale, sia nell'ambito di quello civile, sia nei vari momenti dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa in materia di assistenza e sostegno;

b) elaborare proposte organizzative e normative che assicurino la promozione di un livello minimo di garanzie e che prevedano anche programmi di assistenza personale ed economica e di misure atte a favorire il reinserimento economico e sociale;

c) promuovere l'attuazione delle proposte elaborate, anche attraverso l'individuazione dei possibili referenti istituzionali e delle scelte operative che possono concretizzare le proposte medesime;

d) formulare proposte per la razionalizzazione e per l'eventuale aggiornamento delle norme vigenti.

2. Nell'elaborazione delle proposte di cui alla lettera b) del comma 1, l'Osservatorio tiene conto, in particolare, della partecipazione attiva al procedimento penale della parte offesa e della sua qualità di soggetto avente diritto alle restituzioni o al risanamento in quanto parte civile.

ART. 3.

(Composizione dell'Osservatorio).

1. L'Osservatorio è composto da quindici membri scelti tra rappresentanti delle associazioni di vittime dei reati, esperti di vittimologia e rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia e ne fanno parte, in qualità di vice presidenti, il presidente delle associazioni delle vittime, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

3. Oltre al presidente e ai vicepresidenti, l'Osservatorio indica, al suo interno, un rappresentante delle associazioni delle vittime dei reati e un rappresentante tra gli esperti di vittimologia cui affidare il compito dell'attuazione delle proposte elaborate, anche promuovendo le opportune iniziative di tipo amministrativo, previa acquisizione delle osservazioni degli organismi di volta in volta competenti.

ART. 4.

(Audizioni e gruppi di lavoro).

1. Quando, per la complessità e la specificità dei temi da trattare, è necessario acquisire dati da persone che hanno particolare esperienza nel settore ovvero che fanno parte di associazioni delle vittime diverse da quelle rappresentate nell'Osservatorio, o che fanno parte di organismi o gruppi di lavoro che trattano materie collegate, il Ministro della giustizia, su proposta del presidente dell'Osservatorio, può invitarle a partecipare a una o più sedute dell'Osservatorio o dei gruppi di cui al comma 3.

2. Il presidente dell'Osservatorio può proporre al Ministro della giustizia anche riunioni congiunte con altre Commissioni o Comitati ministeriali o interministeriali per l'esame di temi di interesse comune.

3. L'Osservatorio può suddividersi in gruppi di lavoro che, previa deliberazione dell'Osservatorio stesso, possono riunirsi anche in sedi diverse. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono partecipare, su richiesta del presidente dell'Osservatorio, anche i componenti di altri gruppi di lavoro.

ART. 5.

(Segreteria dell'Osservatorio).

1. L'Osservatorio è dotato di una segreteria organizzativa che si avvale delle strutture, del personale e degli uffici del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0009410